



Banca popolare
dell'**Emilia Romagna**



GRUPPO BPER

Sede in Modena, Via San Carlo 8/20
Registro delle imprese di Modena e cod. fisc. n. 01153230360
Cap. soc. al 31 dicembre 2008 Euro 761.077.365

STATUTO SOCIALE

**aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 18 aprile 2009**

**COSTITUZIONE,
DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1° maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa.

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.

In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena.

Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

L'emissione delle azioni, che in linea di principio è illimitata, può essere deliberata:

- a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione. Ove le azioni della Società fossero oggetto di quotazione in mercati regolamentati, l'emissione di azioni in via ordinaria è riservata all'ingresso di nuovi soci e si realizza con la sottoscrizione di una sola azione;
- b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci. L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.

Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione ai seguenti aumenti di capitale sociale:

(i) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "*Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013*", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del 8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito;

(ii) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 4.482.000, mediante emissione di massimo n. 1.494.000 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2010, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "*Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,75% 2005 - 2010*", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assemblee straordinarie del 17 maggio 2003 e del 20 maggio 2006, nonché nel regolamento del suddetto prestito;

(iii) aumento di capitale per un importo massimo di Euro 38.597.691, mediante emissione di massimo n. 12.865.897 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31 dicembre 2012, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al "*Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna 3,70% 2006 - 2012*", secondo modalità e termini contenuti nella delibera dell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2006, nonché nel regolamento del suddetto prestito.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 20 maggio 2006 ha autorizzato, inoltre, il Consiglio di amministrazione ad emettere, entro il 31 dicembre 2011, uno o più prestiti obbligazionari convertibili e subordinati, anche con esclusione del diritto di opzione, per un ammontare complessivo di Euro 400.000.000, e a dare attuazione a un aumento di capitale sociale, a servizio della conversione, per un importo massimo di Euro 75.000.000, mediante emissione di massimo n.

25.000.000 di azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, secondo modalità e termini contenuti nella predetta delibera assembleare.

Articolo 7

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, determina annualmente, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli interessi di conguaglio di cui all'art.18, primo comma.

Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Determina, infine, la misura della tassa di ammissione a socio e dei diritti di trasferimento delle azioni, misura che può essere variata dal Consiglio in qualsiasi momento durante l'esercizio sociale.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.

Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.

I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma precedente e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello statuto e dei regolamenti sociali.

La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti sociali.

I trasferimenti di azioni, hanno effetto nei confronti della società se autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Le relative domande devono essere sottoscritte dal cedente e dal cessionario, ovvero anche solo da quest'ultimo se comprova di esserne legittimato attraverso idonea documentazione.

Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.

Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.

In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.

In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articolo 10

La qualità di socio si acquisisce con l'iscrizione nel Libro dei soci previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte, della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio a norma dell'art.18.

L'ammissione a socio si intende decaduta se l'interessato non adempie tali condizioni entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art.11; nonché:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.

Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art.19.

Articolo 16

In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse.

L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio durante il quale esso ha effettuato i versamenti stabiliti dall'art.10; deve peraltro corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio dall'inizio dell'esercizio fino alla data in cui ha effettuato detti versamenti, nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il pagamento del dividendo sulle azioni che non siano state dichiarate annullate, sottratte o smarrite, è validamente effettuato al portatore della cedola corrispondente.

Il Consiglio di amministrazione può sospendere il pagamento del dividendo sulle azioni non regolarmente intestate.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 19

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono

annotati nel Libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.

Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza.

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 21

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto semprechè, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione;
- c) al Collegio sindacale;
- d) al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa si tiene presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" e in almeno due quotidiani nazionali, di cui almeno uno economico. Essa è inoltre convocata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da funzionari della Società, dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un notaio. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la titolarità delle azioni da parte dei sottoscrittori.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero non inferiore a 1/40 (un quarantesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta, ovvero il diverso numero minimo di richiedenti previsto dalla disciplina legale o regolamentare, può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da funzionari della Società, dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un notaio. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la titolarità delle azioni da parte dei sottoscrittori. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione contabile ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari cariche in conformità allo statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;
- approva le politiche di remunerazione a favore di amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel libro dei soci e per i quali, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario incaricato ai sensi dell'articolo 2370 del Codice Civile e delle eventuali disposizioni di legge e regolamentari.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio non Amministratore, né Sindaco, né dipendente della Società. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto e deve indicare espressamente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può rappresentare più di due altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea. Il Presidente sceglie tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede col sistema del voto di lista rispettivamente ai sensi dei successivi articoli 31, 32 e 33 e degli articoli 43 e 44.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sensi dell'art.24, primo comma.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Articolo 28

Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, previamente designato dal Presidente stesso.

Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di amministrazione è formato dal Presidente e da diciotto Consiglieri. Sia il Presidente che i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i soci.

Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Eccetto il Presidente, il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, di un terzo ogni anno.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Articolo 31

All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.

A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la lista, con la sottoscrizione dei proponenti, autenticata da funzionari della Società, dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un notaio, deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale, che sia a tal fine stabilita dalla disciplina vigente;
- b) la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
- c) fra i candidati, che devono essere ordinati progressivamente per numero, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla disciplina legislativa e regolamentare pro-tempore vigente e applicabile (i "Requisiti di Indipendenza");
- d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, deve essere depositata presso la sede legale della Società e resa pubblica secondo la disciplina vigente;
- e) unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede della Società a cura dei soci proponenti:
 - (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto, e dalla disciplina vigente;
 - (ii) la dichiarazione di almeno due candidati attestante l'esistenza dei Requisiti di Indipendenza;
 - (iii) i curriculum vitae di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre Società.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati.

Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procede come di seguito precisato.

A) Qualora siano presentate una o più liste da parte dei soci:

- a) fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera c), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, tranne uno; il Presidente, ove esso sia da eleggere, sarà il primo candidato della predetta lista;
- b) l'ultimo Amministratore è tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (rispettivamente il "Consigliere di Minoranza" e la "Lista di Minoranza");
- c) fintanto che non sia scaduto il Consigliere di Minoranza, tutti gli Amministratori da eleggere sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci; il Presidente, ove esso sia da eleggere, sarà il

primo candidato della predetta lista.

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea, al fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato alcun Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31:

(i) in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista;

(ii) in sostituzione del candidato non indipendente tratto dalla Lista di Minoranza, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti presentati nella medesima lista.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, in sostituzione del candidato non indipendente tratto dalla Lista di Minoranza, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti presentati nella medesima lista.

Qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla Lista di Minoranza, viene eletto quale secondo Amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri; il Presidente, ove esso sia da eleggere, sarà il primo candidato della predetta lista.

B) Qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista da parte dei soci, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto pre-compilata contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso, ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati.

Risultano eletti i candidati che, all'esito dello scrutinio delle schede, hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Presidente, ove esso sia da eleggere, sarà il candidato risultato primo per numero di voti conseguiti. In caso di parità di voti fra più candidati si procederà a votazione di ballottaggio da parte dell'intera Assemblea.

C) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, e il Consiglio di amministrazione non formuli una proposta ai sensi della predetta lettera B), si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati.

Articolo 33

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge.

I Consiglieri così cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci. I Consiglieri eletti dall'Assemblea, in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Ove, in corso di esercizio, venga a mancare il Presidente, la prima successiva Assemblea dei soci provvede alla sua sostituzione, con mandato triennale.

Per la sostituzione del Presidente o di Consiglieri, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

Per la sostituzione del Consigliere tratto dalla Lista di Minoranza l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista, i quali abbiano confermato la propria candidatura, depositando presso la sede della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, le dichiarazioni con le quali attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dal presente statuto, e dalla vigente disciplina legale e regolamentare.

Articolo 34

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.

Almeno 2 (due) componenti devono altresì possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

Articolo 35

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carica fino alla cessazione del loro mandato di Consiglieri; può nominare, a maggioranza assoluta come sopra, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento, in ordine di anzianità di carica. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione sono attribuite annualmente dal Consiglio stesso, ad un Consigliere; nel caso di sua assenza od impedimento, funge da segretario altro Consigliere all'uopo designato, ovvero il Direttore generale.

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;
- gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di aziende od istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di aziende od istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre aziende inserite nel suo Gruppo bancario.

Articolo 37

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto.

La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

In applicazione dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Ferme le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altro comitato ritenuto funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoca delle deleghe conferitegli;
- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative.

Gli Amministratori riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi come previsto ed indicato all'art. 2391 cod. civ..

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e comunque con periodicità almeno trimestrale; la comunicazione al di fuori delle riunioni consiliari viene effettuata per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, 5° comma cod. civ..

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresì delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Possono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

L'Assemblea nomina sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge per l'esercizio delle loro funzioni; essi durano in carica per il periodo stabilito dalla legge e sono rieleggibili.

Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società quotate o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.

Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Articolo 43

La nomina dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore a quello dei membri da eleggere.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista - che

documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'assemblea; ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione, devono essere rese pubbliche secondo la normativa vigente e devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dai curriculum professionali dei soggetti designati e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto per la carica.

Nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista deve essere corredata anche da una dichiarazione dei presentatori, attestante l'assenza di collegamento con uno o più soci di riferimento come definiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da funzionari della Società, dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un notaio.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al quinto giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, e la soglia di soci presentatori prevista dal secondo comma è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui essi appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dallo statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non vengono ammesse al voto.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

Alla elezione del Collegio sindacale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente,

secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.

Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio dei Sindaci a maggioranza relativa dei presenti in Assemblea.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e non collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 45

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della Società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo

l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

L'Assemblea nomina tra i soci cinque Probiviri effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni del Collegio e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica. I supplenti surrogano pure in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

La Direzione generale è composta dal Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali.

Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale.

Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai

preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti.

Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.

In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetta, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un triennio in materia contabile e amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei,

disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresì essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 53

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla presentazione del bilancio a norma di legge e del presente statuto.

Articolo 54

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:

- a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;
- b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;
- c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;
- d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:

- a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;
- b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.

Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56

Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.